

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2791 e 2494-A

Relazione orale

Relatore MALAN

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 16 marzo 2004

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo
eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE,
del Consiglio, nonché in materia elettorale (n. 2791)

presentato dal Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione

dal Ministro dell'interno

e dal Ministro per le politiche comunitarie

di concerto col Ministro della giustizia

col Ministro per l'innovazione e le tecnologie

e col Ministro per le pari opportunità

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2004

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Incompatibilità tra la carica di parlamentare nazionale
e quella di parlamentare europeo (n. 2494)

d’iniziativa del senatore CALDEROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2003

*del quale la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n. 2791*

INDICE

Parere della 14 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	6

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

sul disegno di legge n. 2791

(Estensore: MAGNALBÒ)

10 marzo 2004

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge, valutate positivamente le previsioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 5, che sanciscono l'incompatibilità delle cariche di deputato o senatore con quella di membro del Parlamento europeo;

rilevata altresì con favore la previsione di cui all'articolo 6, relativa alla rappresentazione dei due sessi nelle liste dei candidati in misura non superiore ai due terzi del totale;

considerate apprezzabili le procedure sperimentali per il conteggio informatizzato del voto di cui all'articolo 10;

considerato che l'articolo 3 della decisione 2002/772/CE dispone che le modifiche da essa apportate decorrono dal primo giorno del mese successivo all'adozione delle disposizioni da parte degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali;

rilevato che la decisione 2002/772/CE contempla misure che debbono essere obbligatoriamente adottate dagli Stati membri e misure che possono essere adottate dagli Stati membri;

constatato che l'unica misura che l'Italia deve obbligatoriamente attuare è quella relativa alla previsione dell'incompatibilità tra le cariche di deputato o senatore e quella di membro del Parlamento europeo;

ricordato che il 1° maggio 2004 l'Unione europea sarà integrata da altri 10 Stati membri e, stante la formulazione dell'articolo 3 della decisione, anche questi dovranno attuare le misure previste della decisione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

appare essenziale perseguire l'obiettivo dell'approvazione del disegno di legge in tempo utile per la piena operatività delle misure obbligatorie a partire dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004;

in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 6, andrebbe considerata attentamente l'opportunità di prevedere una soglia di rappresentanza di ciascun sesso nelle liste dei candidati in misura non superiore ai tre quinti del totale, come raccomandato dal Parlamento europeo nella risoluzione del 18 gennaio 2001.

DISEGNO DI LEGGE N. 2791

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

CAPO I

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente capo dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

Art. 2.

(Membro del Parlamento europeo)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al titolo, le parole: «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

b) all'articolo 1, primo comma, le parole: «I rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «I membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

c) all'articolo 2, quarto comma, la parola: «rappresentanti» è sostituita dalla seguente: «membri»;

d) all'articolo 4, primo comma, le parole: «rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membro del Parlamento europeo spettante all'Italia»;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

Art. 1.

*(Oggetto)**Identico*

Art. 2.

*(Membro del Parlamento europeo)*1. *Identico:*a) *identica;*b) *identica;*c) *identica;*d) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e) all'articolo 6:

1) al primo comma, alinea, le parole: «rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membro del Parlamento europeo spettante all'Italia»;

2) al secondo comma, le parole: «il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «il membro del Parlamento europeo»;

3) al terzo comma, le parole: «il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «il membro del Parlamento europeo»;

4) al quarto comma, le parole: «Il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «Il membro del Parlamento europeo»;

5) al sesto comma, le parole: «ai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai membri»;

f) all'articolo 7, primo comma, le parole: «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

g) all'articolo 12, ottavo comma, le parole: «dei rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri»;

h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: «ai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai membri»;

i) all'articolo 40, primo comma, le parole: «dei rappresentanti al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

l) all'articolo 41, primo comma, le parole: «Il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «Il membro del Parlamento europeo»;

m) all'articolo 44, primo comma, le parole: «di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia,»;

n) all'articolo 49, primo comma, le parole: «dei rappresentanti al Parlamento euro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica*;

f) *identica*;

g) *identica*;

h) all'articolo 22, quarto comma, le parole: «ai rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai **candidati**»;

i) *identica*;

l) all'articolo 41, primo comma, le parole: «Il rappresentante» sono sostituite dalle seguenti: «Il **candidato**»;

m) *identica*;

n) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

peo, partecipa al voto per l'elezione dei rappresentanti italiani e per l'elezione dei rappresentanti di» sono sostituite dalle seguenti: «dei membri del Parlamento europeo, partecipa al voto per l'elezione dei membri spettanti all'Italia e per l'elezione dei membri spettanti ad»;

o) all'articolo 51, primo comma, le parole: «rappresentanti italiani al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,»;

p) all'articolo 52:

1) al primo comma, le parole: «rappresentanti al» sono sostituite dalle seguenti: «membri del»;

2) al secondo comma, la parola: «rappresentanti» è sostituita dalla seguente: «membri»;

q) all'articolo 55, primo comma, le parole: «rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

2. Alla legge 13 agosto 1979, n. 384, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Trattamento dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

b) all'articolo 1, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»;

c) all'articolo 2, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo»;

d) all'articolo 3, primo comma:

1) al primo periodo, le parole: «I rappresentanti italiani in seno al Parlamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

o) *identica*;

p) *identica*;

q) *identica*.

2. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

europeo» sono sostituite dalle seguenti: «I membri del Parlamento europeo»;

2) al secondo periodo, le parole: «Agli stessi rappresentanti» sono sostituite dalle seguenti: «Agli stessi membri»;

e) all'articolo 4, primo comma, le parole: «Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «Per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,»;

f) all'articolo 5, primo comma, le parole: «Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,».

3. Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo», contenuto in disposizioni legislative vigenti diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, si intende sostituito dalle parole: «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ove compatibili.

Art. 3.

(Incompatibilità)

1. L'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

a) membro della Commissione delle Comunità europee;

b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado delle Comunità europee;

c) membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea;

d) membro della Corte dei conti delle Comunità europee;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

Art. 3.

(Incompatibilità)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

- e) mediatore delle Comunità europee;
- f) membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
- g) membro del Comitato delle Regioni;
- h) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- i) membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- l) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano o della Banca centrale europea».

2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

- a) con l'ufficio di deputato o di senatore;
- b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro».

3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione,».

Art. 4.

(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali)

1. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Incompatibilità per cariche elettive regionali e locali)

Proposta di stralcio

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

primo comma, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

«*b-bis*) consigliere regionale;
b-ter) presidente di provincia;
b-quater) sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

Art. 5.

(*Efficacia*)

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera *a*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge **nonchè le nuove incompatibilità introdotte dalla disposizione di cui all'articolo 4 della presente legge** hanno efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

Art. 6.

(*Pari opportunità*)

1. In ogni lista, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(*Efficacia*)

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera *a*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge **ha** efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

Art. 6.

(*Pari opportunità*)

Proposta di stralcio

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO II

Art. 7.

*(Esenzione dalle sottoscrizioni
per le liste dei candidati)*

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione della Camera dei deputati abbiano presentato liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale con le quali si sia collegato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, pur sotto un diverso contrassegno, un candidato risultato eletto in un collegio uninominale».

Art. 8.

*(Voti di preferenza per l'elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia)*

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore può manifestare, in ogni circoscrizione, non più di tre preferenze»;

b) le tabelle B e C sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

Art. 7.

*(Esenzione dalle sottoscrizioni
per le liste dei candidati)*

Proposta di stralcio

Art. 8.

*(Voti di preferenza per l'elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all'Italia)*

Proposta di stralcio

(Segue: Testo d'iniziativa del Governo)

Art. 9.

(Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004)

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004 con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentate da norme regionali, si osservano le seguenti disposizioni, fermo restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;

b) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione;

c) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello della domenica, ad eccezione del computo del termine di chiusura della campagna elettorale di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212;

d) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), d) ed f), e comma 2, del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453; si applica, altresì, l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994. All'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 300 del 1994, convertito dalla legge n. 453 del 1994,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Disciplina transitoria per lo svolgimento abbinato delle elezioni europee, regionali ed amministrative del 2004)

Proposta di stralcio

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento»;

e) salvo quanto previsto dalla presente legge, per la nomina dei componenti degli uffici elettorali di sezione, per la costituzione e per il funzionamento dei seggi e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

f) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il giovedì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato, purchè prima dell'inizio delle operazioni di votazione;

g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;

h) ai componenti degli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

3. In caso di secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci della primavera 2004, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a), b), c), f), g)* e *h)* del comma 1 della presente legge e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Art. 10.

(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto)

1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.

2. Nei casi in cui si verificano difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.

3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Norme transitorie per la sperimentazione di procedure per il conteggio informatizzato del voto)

Proposta di stralcio

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.

4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, si provvede mediante le risorse già disponibili in relazione al progetto di scrutinio elettronico semiautomatico predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

Art. 11.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Entrata in vigore)

Identico